



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Roma - 8 GEN. 1990

Ai RAPPRESENTANTI DEL
TESORO in seno ai Collegi dei
Revisori dei conti degli enti del
settore pubblico

LORO SEDI

Divisione I
Prot. N. 101638

Oggetto: Enti del settore pubblico - Limiti all'assunzione di impegni sui capitoli di spesa corrente nel primo semestre degli esercizi finanziari.

Sono stati sottoposti all'esame di questa Ragioneria generale dello Stato quesiti in ordine all'esatta portata dei limiti agli impegni che possono essere assunti nel primo semestre di ogni anno a valere sulle previsioni di spesa corrente dei bilanci degli enti del settore pubblico, quali apposti dall'art. 6, co.1 del D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n.155.

Al riguardo si precisa che il limite del cinquanta per cento individuato dalla normativa in rassegna deve intendersi riferito, in prima applicazione, agli impegni assumibili con riferimento ai singoli capitoli ricompresi tra le spese correnti.

Le conseguenze delle eventuali deroghe previste dal secondo periodo del predetto art.6, co.1, mentre possono consentire il superamento del limite in rassegna con riferimento allo specifico capitolo, debbono essere riassorbite in sede di assunzione di impegni comunque con riferimento ai restanti capitoli.

Ne deriva che, al termine del primo semestre di ogni anno, la sommatoria degli impegni comunque assunti sui capitoli di parte corrente non potrà complessivamente superare la metà della sommatoria degli stanziamenti, aggiornati ove del caso, dell'anzidetta parte di spesa corrente del bilancio.

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a vigilare, nei confronti degli Enti presso cui svolgono attività revisionale, sul rigoroso rispetto delle norme sin qui trattate.

Il Ragioniere Generale dello Stato

V. J. ...

*Si prega di inviare per ogni lettera, copia con la presente, a indicazione nella presente
il N. di Protocollo di Divisione a cui si riferisce*